

DELIBERAZIONE 15 FEBBRAIO 2022 53/2022/S/IDR

<u>DICHIARAZIONE DI INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI IMPEGNI PRESENTATA DA SOLBIATE OLONA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE</u>

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1192^a riunione del 15 febbraio 2022

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- 1'art. 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: decreto legislativo 152/06);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante il "Metodo tariffario idrico (MTI)" e s.m.i. (di seguito: MTI);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI 2)" (di seguito: MTI 2);



- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr recante "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3" (di seguito: deliberazione 580/2019/R/idr), nonché il suo Allegato A, recante "Metodo tariffario idrico 2020-2023 (MTI 3)" (di seguito: MTI 3);
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2019, 449/2019/E/idr (di seguito: deliberazione 449/2019/E/idr);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A;
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Solbiate Olona, n. 82 del 7 luglio 2014 di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2014;
- la deliberazione della Conferenza dei Comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale della Provincia di Varese, n. 8 del 15 aprile 2014 (di seguito: deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014);
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese n. 2 del 29 gennaio 2015;
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese n. 5 del 27 febbraio 2015 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Solbiate Olona, n. 33 del 27 marzo 2017 di approvazione delle tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese, n. 42 del 25 settembre 2017 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017);
- la deliberazione del Consiglio della Provincia di Varese, n. 5 del 30 gennaio 2019 (di seguito: deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità 29 marzo 2021, DSAI/8/2021/idr (di seguito: determinazione DSAI/8/2021/idr).

CONSIDERATO CHE:

 con deliberazione 449/2019/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l'applicazione delle tariffe



- all'utenza dal 1 gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 30 settembre e 1 ottobre 2020, una verifica ispettiva presso Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione (di seguito: S.O.S. o società), allora gestore dei servizi di acquedotto e fognatura nel Comune di Solbiate Olona;
- sulla base delle risultanze acquisite a seguito della citata verifica ispettiva, con determinazione DSAI/8/2021/idr, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società, un procedimento per l'accertamento di violazioni in materia di regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95; in particolare, dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, è emerso, con riferimento ai servizi di acquedotto e fognatura, che:
 - i. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese, nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel luglio 2017, ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura applicando ai consumi del primo semestre 2017 un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2015) superiore a quello da applicare in via provvisoria nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-2 da parte dell'Ente di governo dell'ambito (di seguito: EGA); in particolare, la società ha applicato (rispetto alla tariffa del 2015) un moltiplicatore tariffario 9^{2017,} pari a 1,236, in luogo di quello, pari a 1,038, risultante dal Piano Economico-Finanziario (di seguito anche PEF) approvato dall'EGA con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015 nell'ambito della predisposizione tariffaria MTI (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.c, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.p allegati);
 - ii. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese, nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel novembre 2017 e negli anni 2018 e 2019, ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura applicando, ai consumi del secondo semestre 2017 e a quelli degli anni 2018 e 2019, moltiplicatori tariffari superiori a quelli deliberati dall'EGA a seguito dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-2 avvenuta nel settembre 2017 e confermati nel gennaio 2019 in sede di aggiornamento biennale delle tariffe MTI-2; in particolare, la società, con le fatture emesse nel novembre 2017 e nel luglio e dicembre 2018 e quindi successivamente alla citata approvazione della predisposizione tariffaria MTI-2, ha continuato ad applicare ai consumi del secondo semestre 2017 e a quelli del 2018 i moltiplicatori tariffari 9²⁰¹⁷ e 9²⁰¹⁸, pari a 1,236, in luogo di quelli approvati dall'EGA con la deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017, pari rispettivamente a 1,134 per il 2017 e



- a 1,208 per il 2018 e confermati con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019; inoltre, la società, con le fatture emesse nel giugno e novembre 2019, ha applicato ai consumi del 2019 un moltiplicatore tariffario θ^{2019} , pari a 1,3158, in luogo di quello, pari a 1,286, approvato dall'EGA per il medesimo anno con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.c, 2.2.d, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.p allegati);
- iii. in violazione dell'articolo 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese, nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel luglio 2020, ha incrementato le tariffe dei servizi di acquedotto e fognatura applicando ai consumi del primo semestre 2020 un moltiplicatore tariffario superiore a quello da applicare in via provvisoria nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-3 da parte dell'EGA; in particolare, la società ha applicato (rispetto alla tariffa del 2015) un moltiplicatore tariffario *θ*²⁰²⁰ pari a 1,4013, il luogo di quello, pari a 1,370, risultante dal PEF approvato dall'EGA con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle tariffe MTI-2 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.i, 2.2.g, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n, 2.2.o e 2.2.p allegati);
- dalla medesima verifica ispettiva, nonché dalla nota del 26 novembre 2020 (acquisita con prot. Autorità 39225), è emerso, altresì, con riferimento al servizio di depurazione che veniva fatturato e riscosso da S.O.S. per conto dell'allora gestore grossista di tale servizio, Società per la Tutela Ambientale del Bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.A. (S.T.A.F.O., ora fusa per incorporazione in Alfa S.r.l.), che:
 - iv. in violazione dell'articolo 6, comma 1, lettera b), della deliberazione 643/2013/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese, nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel 2014 e nell'anno 2015, ha incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando ai consumi dei medesimi anni un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2012) superiore a quello deliberato dall'EGA a seguito dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI; in particolare, la società ha applicato (rispetto alla tariffa del 2012) un moltiplicatore tariffario 9²⁰¹⁴ e 9²⁰¹⁵, pari a 1,43, in luogo di quello, pari a 1,236, approvato dall'EGA per i medesimi anni con la deliberazione della Conferenza dei Comuni 8/2014 e con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2015 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.b, 2.2.i, 2.2.m, 2.2.n e 2.2.o allegati, nonché nota del 26 novembre 2020);
 - v. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese, nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, mediante appositi conguagli straordinari emessi con le fatture di marzo 2018 (in relazione ai



consumi dell'anno 2016 e al primo semestre dell'anno 2017) e con le fatture emesse negli anni 2018 e 2019 e nel luglio 2020 (in relazione ai consumi del secondo semestre 2017 e ai consumi degli anni 2018 e 2019) ha incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando (rispetto alla tariffa 2015) moltiplicatori tariffari superiori a quelli approvati dall'EGA con la predisposizione tariffaria MTI-2 di cui alla deliberazione del Consiglio Provinciale 42/2017, pari a 1,065 per il 2016, a 1,134 per il 2017, a 1,208 per il 2018 e a 1,286 per il 2019 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.b, 2.2.i, 2.2.l, 2.2.m, 2.2.n e 2.2.o allegati, nonché nota del 26 novembre 2020);

- vi. in violazione dell'articolo 7, comma 2, lettera a), della deliberazione 580/2019/R/idr, la società, come si evince dalle dichiarazioni rese, nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, con le fatture emesse nel luglio 2020, ha incrementato le tariffe del servizio di depurazione applicando ai consumi del primo semestre 2020 un moltiplicatore tariffario (rispetto alla tariffa 2015) superiore a quello da applicare in via provvisoria nelle more dell'approvazione della predisposizione tariffaria MTI-3 da parte dell'EGA come risultante dal PEF approvato dallo stesso con la deliberazione del Consiglio Provinciale 5/2019 nell'ambito dell'aggiornamento biennale delle tariffe MTI-2, pari a 1,370 (punto 2.2 della *check list* e documenti 2.2.b, 2.2.i, 2.2.1, 2.2.m, 2.2.n e 2.2.o allegati);
- con nota del 28 aprile 2021 (acquisita con prot. Autorità 19134), S.O.S. ha presentato, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 16 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, una proposta di impegni relativa al procedimento avviato con determinazione DSAI/8/2021/idr;
- con nota del 22 luglio 2021 (acquisita con prot. Autorità 29125) la società ha
 inviato i documenti a conferma del passaggio della gestione del SII del Comune
 di Solbiate Olona da S.O.S. al gestore unico della provincia di Varese e
 dichiarato di aver provveduto ad applicare le tariffe sulla base di quanto rilevato
 dall'Autorità con il presente procedimento sanzionatorio;
- con nota del 30 dicembre 2021 (prot. Autorità 49461) il Responsabile del procedimento ha chiesto a S.O.S.., ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, informazioni e adeguata documentazione comprovante:
 - le avvenute rettifiche, nelle fatture emesse a far data da giugno 2021, delle tariffe in relazione all'anno 2020 per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione di cui alle contestazioni sub iii. e vi. della citata determinazione DSAI/8/2021/idr;
 - l'eventuale riconoscimento in fattura dei conguagli volti al superamento delle criticità oggetto di contestazione con la determinazione DSAI/8/2021/idr relative alle tariffe degli anni 2017-2019 per i servizi di acquedotto e di fognatura (di cui alle contestazioni sub i. e ii) e alle tariffe



degli anni 2014-2019 per il servizio di depurazione (di cui alle contestazioni sub iv. e v.).

- la società ha dato riscontro alla succitata richiesta di informazioni con note del 18 gennaio 2022 (acquisite con prot. Autorità 2161 e 2167);
- nella riunione del 15 febbraio 2022, il Collegio ha preso atto dell'istruttoria preliminare del Responsabile del procedimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con le note del 28 aprile e del 22 luglio 2021 nonché con la risposta del 18 gennaio 2022, S.O.S. ha dichiarato e documentato, di aver cessato solo una minima parte delle condotte contestate con l'adeguamento dei canoni del SII a decorrere dalla prima bollettazione dell'anno 2021, fatturata a giugno 2021;
- la proposta presentata da S.O.S. reca, altresì, il seguente unico impegno:
 - ii. adeguamento, dalla prima bollettazione 2021 (semestrale), entro il 30 giugno 2021, dei canoni relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e accelerazione del passaggio della gestione del SII del Comune di Solbiate Olona ad Alfa S.r.l., nuovo gestore unico per la Provincia di Varese. La società, con la citata nota del 22 luglio 2021, ha altresì documentato l'avvenuto passaggio, a far data dall'1 luglio 2021, della gestione del SII al gestore unico della provincia di Varese.

RITENUTO CHE:

- dall'esame della proposta e della documentazione allegata si evince che la società non ha fornito la prova dell'avvenuta cessazione di tutte le condotte contestate con riferimento alle violazioni in materia di tariffazione dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, come richiesto dall'articolo 17, comma 2, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com; la società, infatti, anche a seguito della citata risposta del 18 gennaio 2022 alla richiesta di informazioni del Responsabile del procedimento, non ha fornito prova documentale di aver provveduto ai dovuti conguagli delle tariffe per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, in relazione ai consumi di parte dell'anno 2020 (contestazioni *sub* iii. e vi.); inoltre, come ammesso nella citata nota del 18 gennaio 2022, la società non ha ancora provveduto in merito ai conguagli delle tariffe degli anni 2017-2019 per i servizi di acquedotto e di fognatura (di cui ai rilievi *sub* i. e ii) e delle tariffe degli anni 2014-2019 per il servizio di depurazione (di cui ai rilievi *sub* iv. e v.);
- le iniziative proposte dalla società nella citata nota del 28 aprile 2021, *sub impegno n. 1*, sono inammissibili a valere come impegni a sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), c), d) ed e), dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, in quanto tali iniziative risultano generiche, manifestatamente inutili al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che



si assumono violate, inidonee a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alle violazioni o ad eliminarne, almeno in parte, le conseguenze immediate e dirette delle stesse e in quanto comunque consistenti nel mero adempimento solo di una *parte* degli obblighi violati;

- in particolare, la proposta di impegni di adeguare i canoni dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione a decorrere dalla prima bollettazione dell'anno 2021 (oltre che a risolversi in un atto dovuto, anche ove fosse realizzato e documentato), corrisponde solo a una parte degli obblighi violati oggetto delle contestazioni sub iii. e vi., e non comprende il resto delle contestazioni (relative a parte del 2020, per le violazioni sub iii. e vi. e agli anni 2017-2019, per le violazioni sub i., ii., e agli anni 2014-2019 per le violazioni sub iv e v.), di cui non viene rimossa alcuna conseguenza e rispetto alle quali non risulta alcun intendimento ripristinatorio; inoltre, la proposta di impegni relativa alla cessione al gestore unico per la Provincia di Varese della gestione del SII, rappresenta il mero adempimento di un obbligo che la società era già tenuta a rispettare ai sensi degli articoli 149 bis e 172 del decreto legislativo 152/06;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano, pertanto, i presupposti per dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, la citata proposta di impegni presentata da S.O.S.

DELIBERA

- 1. di dichiarare inammissibile, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, per le considerazioni di cui in motivazione, anche alla luce delle acquisizioni istruttorie del 22 luglio 2021 (prot. Autorità 29125) e del 18 gennaio 2022 (prot. Autorità 2161 e 2167), la proposta di impegni presentata da Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione, in data 28 aprile 2021 (acquisita con prot. Autorità 19134);
- 2. di comunicare il presente provvedimento a Solbiate Olona Servizi S.r.l. in liquidazione (P. Iva 02889250128) mediante PEC all'indirizzo solbiateservizi@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

15 febbraio 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini